

COMUNE DI SAN POLO DEI CAVALIERI
PROVINCIA DI ROMA



**PIANO COMUNALE DI LOCALIZZAZIONE
DEI PUNTI ESCLUSIVI DI VENDITA
DI QUOTIDIANI E PERIODICI**

Articolo 1 – Normativa di riferimento

Il presente piano di localizzazione dei punti esclusivi di vendita di giornali, quotidiani e periodici è stato redatto ai sensi:

D. Lgs. 31.03.1998, n. 114;

Legge 13.04.1999, n. 108;

D. Lgs. 24.04.2001, n. 170 concernente il riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica;

Circolare esplicativa del Ministero Attività Produttive – Direz. Gen.le per il Commercio, n. 3538/C del 28/12/2001.

L.R. n. 4 del 14 gennaio 2005

Articolo 3 – Decorrenza e durata del piano

La validità del Piano decorre dalla data di approvazione ed ha durata quadriennale.

Alla scadenza del termine lo stesso potrà essere aggiornato qualora sia necessario, per adattarlo a sopraggiunte e sostanziali modifiche della situazione normativa o distributiva della rete di vendita.

Articolo 4 – Modalità di assegnazione

I nuovi punti vendita esclusivi previsti dal presente piano, saranno assegnati a seguito di bando pubblico e potranno essere insediati all'interno delle Zone individuate sull'apposita tavola planimetrica allegata.

Le autorizzazioni per la vendita esclusiva, saranno rilasciate secondo le seguenti priorità :

- 1) Domande presentate da soggetti cui sia stata affidata precedentemente una rivendita;
- 2) Domande di trasferimento da altra zona ;
- 3) Domande presentate da soggetti che non svolgano alcun'altra attività lavorativa o d'impresa ;
- 4) Ordine cronologico di arrivo al protocollo del Comune delle domande;

Le autorizzazioni per i punti vendita non esclusivi sono escluse dal bando pubblico e saranno rilasciate a condizione che abbiano una distanza di almeno 50 metri da altri punti vendita, esclusivi e non esclusivi, secondo le priorità stabilite dall'art.2 comma 3 lett a) b) c) d) e) f), del Decreto Legislativo n. 170/01.

Le rivendite che cessano l'attività nel periodo di validità del presente regolamento saranno messe a bando entro sessanta giorni dalla data di comunicazione all'Ufficio attività produttive del Comune dell'avvenuta cessazione.

Articolo 5 – L'Autorizzazione amministrativa

La domanda per ottenere l'autorizzazione ad esercitare l'attività di vendita di giornali e riviste deve essere rivolta al Sindaco.

Per effetto dell'abrogazione dell'art. 14 della Legge 416/81 e dell'art.7 della Legge n. 67/87 avvenuta con l'entrata in vigore del D. Lgs n. 170/2001, è previsto che:

- a) Alle persone fisiche potrà essere rilasciata anche più di una autorizzazione alla vendita.
- b) E' consentito l'affidamento in gestione a terzi delle rivendite.
- c) E' consentito il rilascio dell'autorizzazione anche alle persone giuridiche;
- d) In assenza di piano di localizzazione il Sindaco non può rilasciare un'autorizzazione alla vendita di giornali quando non esistono altri punti vendita.
- e) Per i titolari delle autorizzazioni non vi è più l'obbligo di affidare ad altri soggetti la vendita delle pubblicazioni, in caso di chiusura temporanea o ricorrente dei punti fissi di vendita.
- f) E' consentito alle persone diverse dal titolare o dai suoi familiari o parenti o affini fino al terzo grado di svolgere l'esercizio della rivendita fissa.

Articolo 6 – Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione

Coloro che intendono esercitare la vendita di giornali e riviste devono:

Essere in possesso dei requisiti generali per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'art. 5, comma 2, del D. Lgs. n. 114/98.

Articolo 7 – Attività esenti dall'autorizzazione amministrativa

Non è necessaria alcuna autorizzazione:

- a) Per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni;
- b) Per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali, religiosi e del volontariato;
- c) Per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
- d) Per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;
- e) Per la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti;
- f) Per la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolte al pubblico che ha accesso a tali strutture.

In merito a questo ultimo caso viene precisato che la vendita di quotidiani e periodici è consentita in tutte le strutture pubbliche o private nelle quali l'accesso sia riservato, limitato o regolamentato, ossia consentito "esclusivamente" a cerchie determinate di soggetti ove sussista una forma di controllo, anche se l'accesso è soggetto al pagamento di un titolo d'ingresso.

Articolo 8 – Approvazione della graduatoria e rilascio dell'autorizzazione

L'esame delle domande e la formulazione della graduatoria avverrà a cura del Responsabile del Servizio, la sua approvazione costituirà oggetto di apposita determinazione sempre del Responsabile.

La graduatoria sarà pubblicata all'Albo Comunale per 15 giorni.

L'autorizzazione per la vendita sarà rilasciata dal Responsabile del Servizio entro e non oltre 30 giorni dall'affissione della graduatoria all'albo .

Articolo 9 – Modalità di esercizio dell'attività

Il richiedente della autorizzazione amministrativa, ottenuta la stessa, deve iniziare l'attività entro 6 (sei) mesi dalla data del rilascio.

La non ottemperanza a quanto stabilito al comma precedente comporta la revoca dell'autorizzazione amministrativa, salvo che l'inattività sia dipesa da cause di forza maggiore adeguatamente provate e documentate, e sempre che il titolare, prima della scadenza dei sei mesi, abbia chiesto ed ottenuto proroga .

Articolo 10 – La superficie di vendita dei locali

In caso di rivendita esclusiva la superficie minima destinata alla vendita su area privata deve essere di mq 12, mentre su area pubblica (chioschi) mq 4.

In caso di rivendita non esclusiva non è prevista alcuna superficie aggiuntiva rispetto a quella dell'esercizio commerciale.

Articolo 11 - Trasferimento di sede

La richiesta di trasferimento di una rivendita all'interno della stessa Zona sarà accolta se, fermo la regolare presentazione della domanda ed il rispetto della superficie minima dei locali.

Se il trasferimento è richiesto in altra Zona, la richiesta verrà esaminata come se si trattasse di domanda per l'insediamento di nuovo punto vendita.

Articolo 12 - Subingresso

Il trasferimento dell'esercizio di rivendita di quotidiani e periodici per atto tra vivi o a causa di morte, comporta il rilascio di nuova autorizzazione, sempre che sia provato al Comune l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il possesso dei requisiti previsti dalla legge.

In caso di cessazione dell'attività e di trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte è necessaria la comunicazione al Comune.

Articolo 13 – Destinazione d'uso

I locali in cui si effettua la vendita di quotidiani e periodici devono essere in possesso della prescritta destinazione d'uso e agibilità .

Articolo 14 – Modalità di vendita

Nei punti vendita esclusivi deve essere assicurata la parità di trattamento alle diverse testate, mentre per quanto riguarda i punti vendita non esclusivi, la parità di trattamento deve essere assicurata solo nell'ambito della tipologia prescelta.

All'art.5, lett. d) del D. Lgs. n. 170/01 è indicato l'assoluto divieto dell'esposizione al pubblico di giornali riviste e materiale pornografico.

Articolo 15 - Sanzioni

Le violazioni alle disposizioni in materia di rivendite di quotidiani e periodici sono ricondotte, per quanto compatibili, a quelle previste dall'art. 22 D. Lgs. n. 114/98, ad esclusione del comma 5, il quale si riferisce espressamente agli esercizi di vicinato.

Le sanzioni sono applicate secondo le procedure stabilite dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 16 – L'orario

I punti vendita esclusivi che si limitano alla vendita dei quotidiani e dei periodici, nonché i punti vendita non esclusivi di cui all'art. 2, comma 3, lett. e) del D. Lgs n. 170/01, non sono soggetti alle disposizioni in materia di orari di apertura e di chiusura di cui al D. Lgs. n. 114/98.

Articolo 17 – Norme finali

Per quanto non espressamente indicato nelle presenti norme e direttive si applicano le disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 170 del 24.04. 2001 e direttive della Legge Regionale 14.01.2005, n. 4.

ZONA 1
(San Polo centro)



ZONA 2
Santa Balbina



ZONA 3 E 4
(Colonnella Patrascia – Via Maremmana)

